

N. 1623/2011 (Cor.

Tribunale di Reggio Emilia, sez. lavoro

causa ex art.28 St. Lav.

FIOM-CGIL di Reggio Emilia (ricorrente) avv.ti A. Di Stasi, F. Focareta, A. Piccinini, E. Poli, E. Rechi, B. Pezzarossi – Landi Renzo spa (resistente) avv.ti R. De Luca Tamajo, G. Favalli, A. Maresca, A. Bassi, S. Piccinini

Il giudice

Sciogliendo la riserva rileva che:

la Fiom-CGIL di Reggio Emilia deduce alcuni comportamenti antisindacali compiuti dalla Landi Renzo spa. in vario modo connessi alla mancata volontà della convenuta di riconoscere ancora in essere il CCNL del 2008, stante la nota sovrapposizione a questo di un nuovo CCNL 2009, non firmato da CGIL.

Preliminarmente si deve premettere che la Fiom – all'esito del presente procedimento – vuol ottenere dichiarazione che l'unico contratto ancora in essere è quello del 2008, applicabile a tutti i lavoratori dell'azienda. La conclusione non può essere accolta in quanto contrasta con la libertà di iniziativa e attività sindacale che, ai sensi dell'art.39 Cost., ciascun sindacato può svolgere, ritenendo nel modo migliore di rappresentare i lavoratori ad esso aderenti. Dunque, senza alcun vincolo rispetto agli altri sindacati. E, nella libertà attribuita a ciascun sindacato, v'è anche quella di ritenere più rispondente agli interessi dei lavoratori la sostituzione di un CCNL con altro. Sul terreno civilistico si assiste ad un contratto di scambio (non di comunione di scopo) come quello del 2008, che vincola Confindustria da un lato, e i tre sindacati, dall'altro, i quali costituiscono non un unitario centro d'interessi, bensì – proprio in forza dell'art.39 Cost. –, ciascuno, un interesse distinto da quello dell'altro sindacato. Ne viene che la risoluzione parziale per mutuo consenso ex art.1372, co.1 c.c. è ammessa: risoluzione soggettivamente parziale. ovvero limitata a Confindustria, UIL, CISL. Solo ad ipotizzare – in contrasto con l'art.39 Cost., e all'autonomia e libertà che in forza di tale norma deriva ad ogni sindacato – che CISL, CGIL, UIL, firmatarie del CCNL 2008, rappresentino un centro d'interessi inscindibile e unitario, potrebbe affermarsi che la disdetta proveniente da una soltanto di queste oo.ss. sia inefficace, dovendo provenire congiuntamente da tutte e tre (come se si trattasse di un'unica parte contrattuale soggettivamente complessa).

Il risvolto delle precedenti osservazioni entro il perimetro dell'art.28 St. lav. consta nel dire che non è comportamento antisindacale quello consistente, da parte del datore di lavoro, nel concludere contratti collettivi solo con alcuni sindacati e non con altri (v. anche Cass.5454/92).

Non può perciò essere accolta la domanda a)1 delle conclusioni del ricorso, ove si chiede di dire che il CCNL 2008 è l'unico contratto ancor'oggi efficace per tutti i lavoratori, compresi quelli aderenti a FIM e UILM.

Senonchè, ciò solo non è sufficiente a decidere della controversia. Ci si deve porre una domanda successiva: se possa ritenersi antisindacale il comportamento che consiste, quanto meno, nel negare l'applicazione del CCNL 2008 agli iscritti Fiom. L'art.112 c.p.c. non pare essere violato: è questione non di extrapetizione, bensì di ridurre ad un *minus* l'oggetto della pretesa attorea, rispetto a quanto domandato. In particolare, si discute dell'efficacia soggettiva del CCNL 2008 (*causa pendenti*): ebbene, la domanda attorea si fonda su un'efficacia soggettiva del CCNL 2008 che si pretende estesa ai lavoratori aderenti a qualsiasi sindacato, compresi i non iscritti ad alcun sindacato. Un *minus* rispetto a questa *causa pendenti* è affermare che il CCNL 2008 ha efficacia soggettiva più ristretta di quella proposta dalla Fiom, e che, in particolare, si tratta di contratto tuttora vigente nei confronti degli aderenti Fiom, oppure ancora vigente nei confronti di questi e, in aggiunta, di quelli non iscritti ad alcun sindacato.

Ciò precisato, si deve porre mente alle specifiche condotte antisindacali allegate in ricorso, ovvero:

A) nonostante le varie diffide scritte inviate dalla Fiom, la convenuta non avrebbe mai riconosciuto la perdurante vigenza del CCNL del 2008;

B) la convenuta ha applicato a tutti i lavoratori, e non solo a quelli aderenti a FIM e UILM, il CCNL del 2009;

Non può perciò accogliersi la domanda con cui si chiede di ordinare alla convenuta la redazione di una risposta scritta a favore della FIOM, con riconoscimento di perdurante vigenza del CCNL 2008.

Diverso discorso vale per gli altri due comportamenti sopradetti (sub B) e C). Il comportamento sub B) registra in effetti una condotta che è di violazione delle clausole del CCNL 2008. L'azienda applicava a tutti i lavoratori, indistintamente, le clausole del CCNL 2009. In particolare, emerge incontestato (v. p.32 comparso costitutiva) che, a tutti i lavoratori, compresi gli iscritti FIOM e i non iscritti ad alcuna o.s., la convenuta non applicava la clausola del CCNL 2008 relativa all'indennità di vacanza contrattuale. La tesi difensiva è che si applicò un trattamento retributivo di maggior favore, e assorbente l'indennità di vacanza contrattuale. Ciò è però irrilevante: rimane il fatto che si applicò una clausola del nuovo CCNL 2009 e non quella (indennità vacanza contrattuale) prevista dal CCNL 2008. L'effetto sostanziale migliorativo (dal punto di vista economico) nulla toglie al fatto che il risultato viene raggiunto non applicando un CCNL ma applicandone un altro. Né si può dire che gli aderenti FIOM, accettando la maggior retribuzione, abbiano accettato il nuovo contratto 2009. L'accettazione della busta paga non può valere come comportamento concludente in ordine alla volontà di passare ad un diverso CCNL ove – come è nel caso di specie – l'organizzazione sindacale di appartenenza ebbe espressamente a negare di aderire al CCNL 2009.

Si aggiunge che va sempre tenuto distinto il piano della tutela del sindacato da quello della tutela del singolo lavoratore: il fatto di erogare retribuzioni superiori al singolo lavoratore, se di fatto coincide (ed anzi migliora) il risultato che si sarebbe ottenuto con l'applicazione del CCNL 2008, nulla toglie al diverso piano della relazione sindacale: l'illegittima disapplicazione di un contratto collettivo ancora in vigore è condotta lesiva delle prerogative del sindacato firmatario. In particolare, secondo la dottrina, l'inadempimento da parte del datore al CCNL integra gli estremi della condotta antisindacale ove avvenga non come fatto episodico, bensì in via generale e sistematica, in tal modo misconoscendosi il ruolo contrattuale del sindacato. Nel caso di specie, l'indifferenziata applicazione del CCNL 2009 al posto di quello del 2008, per tutti gli iscritti alla FIOM, reagisce direttamente sull'immagine del sindacato di appartenenza, il quale, agli occhi degli iscritti, viene trattato come soggetto svilito nella sua capacità contrattuale.

Come noto, importa solo il dato oggettivo, e non l'elemento soggettivo (cioè l'effettiva volontà di ledere il ruolo e la funzione del sindacato: Cass.9250/07).

Va dunque accolta – in riduzione della pretesa attorea delle conclusioni – la domanda di ordinare alla convenuta l'applicazione del CCNL 2008 ai lavoratori iscritti alla FIOM-CGIL fino alla naturale scadenza del contratto.

Una diversa questione attiene alla possibilità di configurare come antisindacale la condotta della convenuta consistita nel fatto che essa ha applicato il CCNL 2009 anche ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, senza avvertirli della perdurante vigenza del CCNL 2008, e quindi impedendo loro di scegliere a quale contratto aderire. Ritiene questo giudice che tale condotta violi un diritto individuale del singolo lavoratore – in particolare ad essere informato: diritto desumibile dall'art.1 St. lav. (libertà di opinione intesa anche come libertà di decidere consciamente a quale dei due CCNL aderire), nonché dal generale obbligo di correttezza e buona fede ex art.1175 c.c. – ma non violi, al contempo, un diritto della FIOM. La quale è soggetto abilitato a contrattare in rappresentanza di tutti gli – ma anche dei soli – iscritti. È un diritto individuale del singolo lavoratore non iscritto ad alcun sindacato decidere se aderire o meno a quel CCNL. La FIOM non ha alcuna legittimazione – in qualità di parte della contrattazione collettiva – a rivendicare l'estensione (*retrahit*, la perdurante vigenza) del CCNL 2008 a lavoratori non iscritti.

Si potrebbe in realtà profilare un diverso tema: se la mancata informazione al lavoratore, e quindi la lesione di un suo diritto individuale ex art.1 St. lav. e 1175 c.c., possa essere fatta oggetto di iniziativa sindacale da parte della FIOM: questa volta però non più nelle vesti di soggetto deputato alla contrattazione collettiva, bensì di soggetto deputato alla tutela di diritti individuali ed inviolabili di dignità del lavoratore (art.4 Cost.), dunque di qualsiasi lavoratore, anche non iscritto ad alcun sindacato. Tuttavia, il punto non è oggetto di domanda attorea e non lo si può considerare, stante il

13

divieto di extrapretazione (l'attrice allega la violazione della sola prerogativa sindacale attinente il potere di rappresentanza contrattuale).

Vi è infine il comportamento sub C). E' pacifico che la convenuta, rispetto a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, ha proposto la c.d. quota-contratto. Ha cioè informato che potevano devolvere una quota associativa a FIM e UILM. Di più: ha avvisato che in mancanza di decisione del lavoratore, si sarebbe operato col silenzio-assenso. Infine, la convenuta ha allegato il modulo per la devoluzione della quota direttamente nella busta paga. Anche in questo caso i lavoratori non iscritti non stati informati sul fatto che vi era la perdurante vigenza di un CCNL del 2008.

A differenza di quanto appena detto circa la lettera b), qui la condotta deve ritenersi antisindacale nonostante sia rivolta ai lavoratori non iscritti a nessun sindacato. Infatti, l'omessa informazione non si risolve solo nella lesione di un diritto individuale del lavoratore: essa produce l'effetto di incentivare il finanziamento soltanto di alcuni sindacati.

L'attrice deduce in ricorso l'antisindacalità non solo sotto il profilo della disapplicazione del CCNL 2008 ai non iscritti (profilo cui non è legittimata stante quanto appena detto). La deduce anche sotto il profilo della violazione dell'art.17 st. lav. e, ancora, affermando che tale condotta favorisce indebitamente il proselitismo a vantaggio di alcune oo.ss. e a suo danno.

Il richiamo all'art.17 st. lav. è infondato: nella condotta della convenuta non si ravvisa la finalità di asservire un sindacato (UILM e FIM), secondo quella che è invece la *ratio* dell'art.17. Fondato invece è l'altro riferimento alla disparità tra le tre oo.ss. verificate in punto di proselitismo. Posto che il proselitismo ha come suo risultato l'iscrizione in un sindacato piuttosto che in altro, e che ciò si riverbera sui meccanismi di finanziamento dell'una o dell'altra o.s., nel caso di specie si può dire che, in modo scorretto, la condotta sub C) ha favorito il finanziamento e proselitismo di alcuni sindacati discriminando altri (segnatamente la FIOM). La scorrettezza (art.1175 c.c.) è data: a) dall'omessa informazione ai lavoratori, i quali non sapendo della vigenza di un CCNL 2008, sono portati a ritenere che la contribuzione trovi giustificazione nell'unico CCNL in vigore. È vero che l'avviso iscritti è di tenore tale per cui essi vengono avvertiti della possibilità di non devolvere alcune FIM e UILM. Però il meccanismo del silenzio-assenso ingiustificatamente e arbitrariamente (il silenzio-assenso non trova fonte giuridica nel CCNL 2009) indebolisce tale autonomia decisionale; b) dall'adozione della regola del silenzio-assenso; c) dal fatto che il lavoratore non iscritto già si trova inserito nella busta paga un modulo per devoluzione della quota-contratto. La pratica di far trovare concretamente in mano al lavoratore un modello per la devoluzione della quota contratto, in uno con la regola del silenzio assenso, spinge indubbiamente quel lavoratore a devolvere a FIM e UILM la quota associativa in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe accaduto ove fosse stato preventivamente informato che: - egli è lavoratore non iscritto ad alcuna oo.ss e quindi non direttamente assoggettato al CCNL 2009; - vige anche un altro contratto del 2008 in forza del quale non si doveva alcuna contribuzione; - non essendo assoggettato al CCNL 2009, in mancanza di sua scelta (a quel lavoratore si applicava già il CCNL 2008, siccome era l'unico esistente in azienda prima del nuovo separato accordo), non è tenuto a versare alcuna quota-contratto.

Va dunque disposta la cessazione di tale comportamento.

Resta esclusa la pubblicazione del decreto su quotidiani, prevista dall'art.28 St. lav. solo per la sanatoria ex art.650 c.p.. Va invece disposta la pubblicazione del presente decreto mediante affissione nelle bacheca aziendali e negli altri luoghi presenti ex art.25 St. lav.

Le spese, attese la riduzione della pretesa atterea, sono compensate per 1/2 e seguono per il resto la soccombenza della convenuta (è dovuto 1/2 delle spese di dispositivo).

p.q.m.

risposta ogni altra domanda della FIOM-CGIL, dichiara antisindacale, in pregiudizio della FIOM-CGIL. Reggio emilia la condotta della convenuta consista: a) nell'applicare ai lavoratori iscritti alla FIOM il CCNL 2009; b) nel praticare la devoluzione della quota-contratto (pari a €30) in favore di FIM e UILM anche ai lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale di categoria;

ordina alla convenuta di applicare il CCNL 20.1.2008 ai lavoratori iscritti alla FIOM fino alla sua scadenza;

ordina alla convenuta di non inserire più nelle buste paga dei lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale di categoria il modulo per la devoluzione della quota-contratto (€30) in favore di FIM e UILM;


ordina alla convenuta di non applicare ai lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale di categoria la regola del silenzio-assenso relativamente alla devoluzione della quota-contratto (€30);

ordina alla convenuta la pubblicazione del presente decreto nelle bacheche aziendali e negli altri luoghi ex art.25 st. lav., per 30 giorni consecutivi ed a partire da non oltre il 10° giorno successivo a quello in cui la convenuta riceverà comunicazione del presente decreto dalla cancelleria di questo tribunale;


condanna la convenuta a rifondere le spese di lite all'attrice liquidate, previa compensazione per 1/2 in €500 per diritti, €1500 per onorari, oltre 12,5%, iva e cpa. Si comunicchi.

reggio emilia, 31.5.11
il giudice

Alessandro Gnani



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITO CANCELLERIA
3 GIU 2011
~~IL CANCELLIERE~~
CLAUDIO CANNIZZARO

conforme all'originale
Reggio Emilia, li 31/05/2011
Il Cancelliere

CANCELLIERE GI
